

I REQUISITI DI FORMA DELL'IMPUGNAZIONE. TANTO RUMORE PER... QUASI NULLA.

1. Una (apparentemente) nuova struttura normativa della motivazione della sentenza penale.

La riforma del sistema delle impugnazioni interviene sull'art. 581 c.p.p. attraverso un aggravamento – almeno così sembra sul piano formale – qualitativo e quantitativo dei requisiti contenutistici dell'atto propulsivo, aggravamento il quale si coordina soprattutto con la rinnovata strutturazione del dovere giudiziale di motivazione della sentenza.

L'art. 581 c.p.p., come sostituito dall'art. 1, comma 55, l. 23 giugno 2017, n. 103, stabilisce che l'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità, dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione, delle richieste, anche istruttorie e dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Il comma 52 del medesimo articolo, invece, rimodula l'art. 546, comma 1 lett. e) c.p.p. disponendo che la motivazione, quale requisito strutturale della sentenza, contenga la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:

- 1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
- 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dall'art. 533, comma 2 c.p.p. e della misura di sicurezza;
- 3) alla responsabilità civile derivante dal reato;
- 4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.

La logica di fondo di questo segmento dell'intervento modificativo complessivamente realizzato con la legge di riforma del processo penale traspare in maniera evidente: al rafforzamento dell'obbligo di motivazione imposto dalla nuova

strutturazione dell'art. 546 c.p.p. si correla (*rectius*: si dovrebbe correlare!) una simmetrica estensione dei requisiti di contenuto e specificità dell'atto d'impugnazione.

L'art. 546 c.p.p., come è noto, descrive <<[i] tratti essenziali della sentenza dibattimentale>>¹ e, nell'ambito dei requisiti che lo stesso indica, la prescrizione del dovere di motivare assume un rilievo centrale².

La sua formulazione, infatti, delinea un <<modello normativo di decisione>>³ il quale rimarca in modo esplicito la diretta correlazione tra prova e giudizio mediante la previsione dell'obbligo di corredare il momento motivazionale con l'indicazione delle prove poste a base della decisione medesima.

Come si è correttamente rilevato in dottrina, la motivazione deve essere caratterizzata da completezza, correttezza argomentativa ed analiticità: <<la completezza impone al giudice di fornire la spiegazione del perché un certo fatto è stato ritenuto provato nell'*an* e nel *quomodo* e sulla base di quali prove ovvero sulla base di quali argomenti logici; la correttezza è sinonimo di coerenza intrinseca dell'argomentazione e di corrispondenza degli elementi di prova utilizzati dal giudice a quelli emersi nel dibattimento; l'analiticità implica il dovere del giudice di esaminare partitamente ogni questione, di fatto e di diritto, necessaria per giungere alla decisione finale, in antitesi ad un approccio generico e schematico>>⁴.

La complementarità della disposizione regolativa del contenuto della motivazione rispetto alla previsione contenuta nell'art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. riguardo ai motivi di ricorso per cassazione ha determinato una situazione di progressivo modellamento della qualità dell'obbligo dalla prima delineato ad opera della Corte di cassazione, determinandosi per questa via un progressivo livellamento verso il basso degli *standard* contenutistici prescritti dall'art. 546 c.p.p., soprattutto attraverso un notevole ampliamento degli spazi riservati alla motivazione implicita, l'abuso del ricorso alla

¹ Rigo, *La sentenza*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, IV, *Procedimenti speciali. Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, t. 2, *Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, Milanofiori Assago, 2009, 693.

² Come osserva Rigo, *La sentenza*, cit., 693, la sentenza contiene una parte introduttiva che comprende l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata, l'intestazione che è emessa "in nome del popolo italiano" e le generalità delle parti; un preambolo, costituito dall'imputazione e dalle conclusioni delle parti; la motivazione, ossia l'esposizione delle ragioni sulle quali si fonda la decisione; una parte finale, comprensiva del dispositivo, della data e della sottoscrizione del giudice. Secondo Garuti, *Il giudizio ordinario*, in Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Dean, Garuti, Mazza, *Procedura penale*, Torino, 2010, 623, la sentenza può essere scomposta in tre parti: una parte enunciativa, una parte espositiva e una parte dispositiva.

³ Bargi, *Il ricorso per cassazione*, in *Le impugnazioni penali*, diretto da Gaito, II, Torino, 1998, 483. Ma v., ancora prima, le osservazioni di Amodio, *Motivazione della sentenza penale*, in *Enc. dir.*, XXVII, 196. Come fa notare Cordero, *Procedura penale*, Milano, 2003, 1013, <<lo stile italiano delle sentenze non è il migliore dei possibili: appare prolisso, vago, opaco; sono difetti seri>>.

⁴ Rigo, *La sentenza*, cit., 696.

quale rispetto ai settori delle risultanze processuali e delle deduzioni delle parti era stato evidenziato diversi anni addietro dalla dottrina⁵.

Costituisce massima ricorrente, difatti, quella secondo cui il dovere di motivazione della sentenza è adempiuto, ad opera del giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria l'analisi approfondita e l'esame dettagliato delle predette ed essendo invece sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata⁶.

L'intervento novellistico attuato sull'art. 546 c.p.p. dovrebbe tendere a ridimensionare il processo di minimizzazione dello schema motivazionale delineato dal legislatore, ma la portata dell'innovazione appare meno dirompente di quanto possa pensarsi.

Invero, ferma essendo rimasta la connotazione qualificativa del dovere di esposizione dei motivi di fatto e di diritto che fondano la decisione – di talché la concisione continua ad denotare una motivazione sobria e chiara, che non divaghi su temi irrilevanti e non indugi in discorsi privi di razionalità o in argomenti superflui o inutili⁷ – la sostituzione, in primo luogo, del dovere di indicazione delle prove poste a base della decisione con quello di indicare i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova adottati allinea il dettato normativo alla considerazione secondo cui <<[l]'esposizione delle prove non basta [...] ad esaurire il dovere di motivare in fatto>>⁸, dal momento che <<[m]otivare significa [...] rendere esplicito anche il canone di argomentazione utilizzato per arrivare alla affermazione della sussistenza del fatto imputato>>⁹.

Che una mera elencazione di circostanze dalle quali il giudice ricava l'affermazione dell'esistenza del fatto imputato non costituisce una "motivazione" è, tuttavia, conclusione talmente ovvia che la giurisprudenza stessa, sebbene il più delle volte

⁵ Amodio, *Motivazione della sentenza penale*, cit., 228. Come spiegato dalla giurisprudenza di legittimità, la figura ricorre quando i motivi della soluzione di una determinata questione devono intendersi logicamente contenuti e indirettamente svolti nelle considerazioni e nelle ragioni esposte per dare conto della soluzione adottata rispetto ad altra questione, distinta dalla prima e la cui trattazione implica necessariamente, per imprescindibile presupposto logico, anche la trattazione della prima questione. V., in particolare, Cass. pen., Sez. IV, 13 giugno 2005, n. 30386.

⁶ V., tra le tante, Cass. pen., Sez. VI, 4 maggio 2011, n. 20092; Cass. pen., Sez. IV, 24 ottobre 2005, n. 1149; Cass. pen., Sez. IV, 4 giugno 2004, n. 36757.

⁷ Rigo, *La sentenza*, cit., 695.

⁸ Amodio, *Motivazione della sentenza penale*, cit., 208.

⁹ Amodio, *Motivazione della sentenza penale*, cit., 208.

disattenta rispetto all'effettiva adozione del modello motivazionale normativamente imposto, non si è mai proposta di disattendere¹⁰.

D'altra parte, la relazione logica e la correlazione sistematica che intercorre tra il momento della valutazione probatoria e quello della motivazione sono ben configurabili, sul versante normativo, già dall'attenta analisi dell'art. 192, comma 1 c.p.p., il quale, è stato detto con estrema efficacia, enunciando un dovere che altro non costituisce che <<l'operazione descritta dal verbo "motivare">>¹¹, propone <<un modello normativo fondato sulla necessità che il passaggio dal fatto probatorio (fonte e contenuto della prova) al fatto da provare (imputazione) venga giustificato rendendo esplicito il relativo criterio di valutazione>>¹².

Per cui la precisazione secondo cui il discorso motivazionale complessivo, e quindi non soltanto quello concernente il momento valutativo della prova – ivi incluso il frangente afferente al giudizio di inattendibilità delle prove contrarie – debba riguardare tutte le tematiche costituenti l'oggetto di prova – estendendosi l'indicazione contenuta nell'art. 187 c.p.p. alla qualificazione giuridica dei fatti ed alle specifiche modalità di determinazione della pena indicate dall'art. 533, comma 2 c.p.p. – altro non fa che ribadire, senza accrescerne la portata, la relazione già in sé intima intercorrente tra attività di acquisizione probatoria, attività di valutazione e attività espositiva delle ragioni decisorie, quest'ultima inevitabilmente estesa alla quantificazione della pena.

Ed allora, non può non riconoscersi che l'innovazione legislativa tende, indubbiamente, a rafforzare il profilo di analicità della motivazione della sentenza penale, implementando il dovere di rendere compiutamente conto delle ragioni per le quali ogni questione attinente all'accertamento penale è stata in un determinato modo definita e, per converso, spingendo in direzione di un ridimensionamento del modo di motivare fondato sul modello della motivazione implicita.

Che si tratti, però, di un effettivo sviluppo della struttura normativa tipica della motivazione vi è più di un dubbio, più semplicemente potendosi intravedere un

¹⁰ Cass. pen., Sez. V, 16 dicembre 2009, n. 12053, infatti, non ha avuto esitazioni nel chiarire che deve considerarsi priva di motivazione la sentenza di condanna che si limiti a riprodurre brani delle deposizioni testimoniali, omettendo il vaglio critico delle stesse e l'illustrazione delle valutazioni relative alla ricostruzione del fatto e alla sua attribuzione all'imputato.

¹¹ Cordero, *Procedura penale*, cit., 1013.

¹² Mari, *Art. 192 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, a cura di Lattanzi, Lupo, III, Agg., Milano, 2017, 67. La norma, ha da tempo chiarito in maniera persuasiva la Suprema Corte, sottolinea l'attribuzione esclusiva al giudice di merito del potere di valutazione della prova e dell'obbligo di esplicitare, nel modo più rigoroso e completo, la motivazione posta a base della decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento alla necessità di indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, al fine di evitare che il detto principio venga attuato per un uso arbitrario. V., infatti, Cass. pen., Sez. VI, 30 marzo 1992, Macrì.

momento di consolidamento di principi generali già acquisiti in ambito giurisprudenziale.

Anche perché, trasferendo per un attimo la riflessione sul versante del controllo sulla motivazione affidato alla Corte di cassazione, non sembra potersi dubitare del fatto che, nonostante la novella, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato continui a propendere verso la verifica che la relativa motivazione sia:

a) “effettiva”, ovvero *realmente idonea* a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;

b) non “manifestamente illogica”, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica;

c) non internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;

d) non logicamente “incompatibile” con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione¹³.

Difficile pensare, dunque, che vi sarà uno scostamento effettivo rispetto al quadro appena delineato, essendo la “reale idoneità” rappresentativa delle ragioni della decisione un elemento che, necessariamente, sfugge a schemi predefiniti.

2. I requisiti di forma-contenuto dell’atto di impugnazione. Possibili eterogenesi dei fini e rischi di degenerazione verso inutili schematismi.

Ovviamente, la conservazione di modelli motivazionali ispirati da approcci particolarmente sintetici e strutturati su schemi in parte propensi all’aggiramento del dovere di completezza rischia di creare situazioni di squilibrio sistematico rispetto all’accentuazione del dovere di specificità che, per effetto della modifica dell’art. 581 c.p.p., dovrebbe connotare il profilo formale ed il contenuto tipico di un atto introduttivo del giudizio di impugnazione il quale, come è ben noto, è stato disciplinato in termini innovativi rispetto a quanto previsto dagli artt. 197 e 201 c.p.p. abr.¹⁴.

¹³ Cass. pen., Sez. VI, 15 marzo 2006, n. 10951.

¹⁴ Sellaroli, *Art. 581 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, Torino, 1991, 90.

La riforma, la quale non si è spinta fino al punto di attuare, come previsto nel disegno di legge originario, un intervento modificativo molto penetrante sul procedimento di verifica e dichiarazione dell'inammissibilità, incide su un tessuto normativo che, in fin dei conti, già nella versione previgente assisteva la necessaria osservanza delle norme attinenti ai requisiti di forma ed al contenuto sostanziale dell'impugnazione dalla espressa previsione di una ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. c) c.p.p., di talché il richiamo contenuto nella norma appena citata alle disposizioni – ossia, a tutte le disposizioni! – contenute nell'art. 581 c.p.p. sembra privare di qualsiasi efficacia innovativa la previsione, all'interno di esso, di una autonoma norma di carattere sanzionatorio.

Si può dire, allora, che la riforma non prospetta problemi applicativi di particolare rilievo, salvo che la formalizzazione del requisito della specificità quale connotazione normativa degli elementi sostanziali dell'atto di impugnazione non determini il prevalere di visioni inutilmente rigoristiche destinate a spezzare il delicato equilibrio che la giurisprudenza ha individuato tra esigenze formalistiche ed istanze di conservazione di atti impugnativi che, sebbene non perfettamente in linea con il modello astratto, siano sostanzialmente conformi ad esso.

Anzi, e paradossalmente, una lettura poco attenta al dato sistematico potrebbe condurre a conclusioni ancora più indulgenti sul terreno dei requisiti di forma dell'atto di impugnazione, ridimensionando in senso estensivo approdi giurisprudenziali di segno, invece, maggiormente pretensivo sul piano del rigore formale.

Con una lettura della norma priva di rigore sistematico, infatti, l'innovazione potrebbe essere intesa quale clausola addirittura restrittiva dei casi di inammissibilità desumibili dal generico ed onnicomprensivo richiamo contenuto nell'art. 591 c.p.p., per cui sarebbe sprovvista, per esempio, di sanzione processuale la violazione della norma impositiva della forma scritta; requisito, quest'ultimo, <<che appare non tanto come un vero e proprio *novum*, quanto come l'(ovvia) conseguenza della concentrazione in atto unico di dichiarazione e motivi, onde per cui risultava impossibile distinguere tra la prima, come atto (potenzialmente) orale e i secondi, quale atto (obbligatoriamente) scritto>>¹⁵.

Scarso rigore sistematico – una sorta di incidente, si potrebbe dire – dal momento che la giurisprudenza ha chiarito come se è vero, da un lato, che le norme in materia di

¹⁵ Valentini, *Le disposizioni sulle impugnazioni in generale*, in *Le impugnazioni penali*, diretto da Gaito, Torino, 1998, 234.

impugnazione sono ispirate ad un articolato formalismo, nella implicita e necessaria prospettiva di delimitare nei suoi esatti confini il campo di indagine del giudice del gravame, siffatto formalismo, dall'altro lato, non va inutilmente esasperato, ogni qualvolta sia possibile la sicura individuazione dei vari elementi dell'atto di impugnazione, altrimenti mortificandosi il principio del *favor impugnationis*.

Ne consegue, secondo la Suprema Corte, che per dichiararne l'ammissibilità, l'atto di impugnazione deve essere valutato nel suo complesso perché solo attraverso un esame unitario è possibile verificare la completezza del suo contenuto e, quindi, la sua idoneità a dare impulso al grado successivo di giudizio¹⁶.

La riforma, al di là di quanto possa apparire alla luce dell'impronta rigoristica emergente dall'estensione del campo di copertura del requisito della specificità, non sembra avere alterato le direttrici di equilibrato sviluppo tra le opposte esigenze condensate nei valori che, correttamente bilanciati, consentono di coniugare forma, e dunque responsabilità nella predisposizione dei motivi, e sostanza, ossia indiscutibile idoneità espressiva delle doglianze e delle correlate ragioni.

Ed allora, se l'indispensabilità della forma scritta ai fini dell'ammissibilità del gravame non sembra comunque potersi porre in discussione, la Corte di cassazione ha già da tempo precisato che la disposizione la quale impone che nell'atto di impugnazione debba essere indicata – a pena di inammissibilità, ovviamente – la data del provvedimento impugnato, essendo finalizzata a rendere possibile la individuazione dell'atto del giudice che viene censurato, è pienamente osservata ove dal complesso degli elementi identificativi risulti incontroverso il provvedimento impugnato e sia desumibile la data certa¹⁷.

Più in generale, è stato ribadito che ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione l'indicazione errata ovvero l'omissione degli elementi richiesti – ossia del provvedimento impugnato, della data del medesimo e del giudice che lo ha emesso – non ha un autonomo rilievo, ma solo in quanto può determinare incertezza nell'individuazione dell'atto, di talché solo in questo ultimo caso l'errore o l'omissione costituiscono causa di inammissibilità dell'impugnazione¹⁸.

Addirittura, la Corte di cassazione ha ribadito che deve considerarsi rituale l'atto di impugnazione privo della sottoscrizione del difensore impugnante, qualora sia possibile

¹⁶ Cass. pen., Sez. VI, 1 marzo 1995, n. 5414.

¹⁷ Cass. pen., Sez. V, 7 ottobre 1997, n. 4293. Ma v., in precedenza, Cass. pen., Sez. I, 30 settembre 1991, Vadim Fursov; Cass. pen., Sez. III, 13 novembre 1992, Del Gaudio.

¹⁸ Cass. pen., Sez. I, 16 novembre 1992, Galasso.

risalire *aliunde* al sottoscrittore come autore dell'atto, in quanto non è necessaria una forma o collocazione particolare della sottoscrizione stessa¹⁹.

L'inammissibilità dell'atto, infatti, può conseguire all'inosservanza delle forme previste dall'art. 583 c.p.p. esclusivamente nel caso in cui vi sia incertezza reale sulla legittima provenienza dello stesso dal soggetto titolare del relativo diritto e non anche quando la sua identità appaia desumibile dal complessivo esame del documento²⁰.

Come è stato puntualmente fatto notare, la normativa <<riflette non solo un'esigenza di certezza (anche) sui limiti della domanda ma pure quella di una meditata valutazione dell'atto che la parte sta compiendo>>²¹.

Infatti, <<richiedendo alle parti l'esplicitazione di nuovi elementi (rispetto a quanto previsto dagli artt. 197 e 201 c.p.p. abr.), si canalizza [una] maturata volontà [di impugnare] verso riferimenti concreti e specifici, destinati ad operare su più versanti>>²².

Ed allora, <<si richiede – ai fini d'una prima individuazione dell'oggetto del giudizio d'impugnazione, così da poter chiarire se il gravame colpisca l'intera decisione (uno o più capi) oppure soltanto una sua parte (uno o più punti) – che vengano individuati i capi ed i punti della decisione ai quali si riferisce il gravame>>²³.

Come specificato in maniera costante dalla Suprema Corte, per capo della sentenza deve intendersi quella parte della decisione riguardante ciascun fatto reato oggetto di un autonomo rapporto processuale, mentre per punto della sentenza deve assumersi ciascuna statuizione sia in fatto che in diritto di cui consta un capo, estraibile dalla lettura del dispositivo della sentenza e suscettibile di una sua propria valutazione in quanto oggetto di indagine e di statuizione avente consistenza autonoma²⁴.

¹⁹ Cass. pen., Sez. III, 18 luglio 2016, n. 30404.

²⁰ Cass. pen., Sez. III, 18 luglio 2016, n. 30404. In senso conforme v., in precedenza, Cass. pen., Sez. V, 3 novembre 2010, n. 38722.

²¹ Spangher, *Impugnazioni penali*, in *Dig. disc. pen.*, VI, 226. V., inoltre, Valentini, *Le disposizioni sulle impugnazioni in generale*, cit., 235, secondo la quale, con le previsioni di cui all'art. 581 c.p.p. il legislatore <<costringe gli utenti ad un miglioramento nella qualità dell'atto con cui si provoca l'apertura del grado ulteriore di giudizio>>.

²² Spangher, *Impugnazioni penali*, cit., 226.

²³ Spangher, *Impugnazioni penali*, cit., 226.

²⁴ V., in questi termini e tra le prime, Cass. pen., Sez. IV, 18 dicembre 1992, Cornici. Sul tema v., poi, Cass. pen., Sez. un., 9 marzo 2007, Manfred. Nell'ambito di una posizione dottrinale sostanzialmente unanime v., inoltre, Bargis, *Impugnazioni*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso, Grevi, Padova, 2000, 748; De Gregorio, *La dinamica generale delle impugnazioni*, in *Le impugnazioni*, coordinati da Aimonetto, Milanofiori Assago, 2005, 163; Nappi, *Guida al codice di procedura penale*, Milano, 2001, 761; Galati, *Le impugnazioni in generale*, in *Diritto processuale penale*, II, Milano, 2001, 456; nonché, da ultimo, De Caro, *Il sistema delle impugnazioni penali: legittimazione, forme e termini*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto da Spangher, Marandola, Garuti, Kalb, IV, *Impugnazioni. Esecuzione penale. Rapporti giurisdizionali con autorità straniera*, Milanofiori Assago, 2015, 52.

In relazione al requisito predetto, la formulazione legislativa si caratterizza per il dato letterale costituito dalla richiesta di indicazione dei capi e punti in forma alternativa e non cumulativa, rimanendo di talché ribadita la deduzione secondo cui, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, basti il riferimento all'uno o all'altro requisito, <<nel senso che la indicazione del capo è ritenuta comprensiva di tutti i punti a questo relativi [...] mentre la indicazione di uno o più punti è da considerarsi preclusiva degli altri punti dello stesso capo non espressamente enunciati, nonché di tutti gli altri capi non comprensivi del punto o dei punti dedotti>>²⁵.

In secondo luogo, nell'intento di evitare iniziative pretestuose e dilatorie²⁶, si chiede al soggetto impugnante di sostanziare, mediante la proposizione di specifiche richieste, il contenuto della domanda rivolta al giudice del gravame²⁷.

<<L'imputato>> - è stato detto - <<si deve esprimere e concludere in forma di richieste articolate e precise: più esse sono precise, meglio permettono di "misurare" il divario tra la prospettata decisione e quella gravata>>²⁸.

La netta distinzione che la norma introduce tra richieste e motivi ha determinato in dottrina il formarsi di un orientamento teso ad escludere che, in mancanza di un'analitica indicazione, le prime possano essere dedotte dai secondi, per cui è da ritenersi che una mera richiesta di riforma della decisione, così come una richiesta di riforma mediante un generico rinvio ai motivi, potrebbero considerarsi espressioni insufficienti ad integrare il requisito richiesto dalla norma²⁹.

²⁵ Sellaroni, *Art. 581 c.p.p.*, cit., 94. V., altresì, Marandola, *Le disposizioni generali*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, V, *Impugnazioni*, Milanofiori Assago, 2009, 155.

²⁶ L'attenzione del legislatore era particolarmente accentuata ed ha portato, per esempio, all'introduzione dell'appello incidentale. V., a tale proposito, Conso, Grevi, Neppi Modona, *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, IV, *Il progetto preliminare del 1988*, Padova, 1990, 1235: <<Il non sopito dibattito coagulatosi attorno all'esigenza unanimemente avvertita, di individuare adeguati strumenti processuali volti a scongiurare il ricorso alla impugnazione come espediente meramente dilatorio, ha indotto il delegante a reintrodurre nel sistema l'istituto dell'appello incidentale>>.

²⁷ Spangher, *Impugnazioni penali*, cit., 226. Le richieste, puntualizza De Caro, *Il sistema delle impugnazioni penali: legittimazione, forme e termini*, cit., 52, rappresentano <<la prospettiva concreta, il risultato verso il quale si muove l'impugnazione, al quale essa tende>>. Secondo Nappi, *Guida al codice di procedura penale*, cit., 761, le richieste definiscono il *petitum* dell'impugnazione, indicando il contenuto della decisione che dovrebbe essere adottata dal giudice adito secondo le aspettative dell'impugnante.

²⁸ Marandola, *Le disposizioni generali*, cit., 156.

²⁹ Sellaroni, *Art. 581 c.p.p.*, cit., 95; Marandola, *Le disposizioni generali*, cit., 157. In giurisprudenza v., in questo senso, Cass. pen., Sez. VI, 22 ottobre 1993, n. 11417. Ma v., successivamente ed in senso contrario, Cass. pen., Sez. V, 6 maggio 2003, n. 23412; Cass. pen., Sez. VI, 6 febbraio 2004, n. 7742; Cass. pen., Sez. VI, 18 maggio 2010, n. 29235.

Infine, certamente per evitare iniziative poco serie e temerarie³⁰ ma anche allo scopo di verificare l'esistenza dell'interesse ad impugnare *ex art. 568, comma 4 c.p.p.*³¹, <<si impone alla parte non solo di indicare specificamente le proprie ragioni – in fatto ed in diritto – ma anche di correlarle alle singole richieste>>³².

E' evidente come l'insieme di questi elementi e la loro interconnessione costituiscono un dato profondamente significativo sotto ulteriori e diversi profili, articolando in termini peculiarmente rigorosi il contenuto tipico dell'atto di impugnazione³³: <<Così, l'intreccio tra capi e punti, da un lato, e motivi, dall'altro, ancorché in modo variegato in relazione ai singoli mezzi di gravame, serve a delineare l'ambito dei poteri di cognizione e (spesso anche quelli) di decisione. Così, l'intreccio tra motivi e richieste risulta finalizzato al chiarimento del preciso contenuto – in via principale o subordinata – della domanda di parte, favorendo il compito decisorio del magistrato>>³⁴.

La struttura formale-contenutistica dell'atto di impugnazione, come è facilmente percepibile, si correla strettamente alla funzione di controllo del relativo giudizio³⁵ ed è

³⁰ Sellaroni, *Art. 581 c.p.p.*, cit., 95. Ma v., poi, Spangher, *Impugnazioni penali*, cit., 226. E, in precedenza, Tranchina, *Impugnazione (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, XX, 728: <<Poiché il legislatore subordina il fondamento del sistema dei controlli ad un plausibile segnalazione dell'ingiustizia del provvedimento, occorre che questa "segnalazione" fornisca un *minimum* di garanzia di serietà, senza far correre il rischio di trovarsi ad un certo punto di fronte ad una sequela di attività processuali sprecate>>. V., infine, Marandola, *Le disposizioni generali*, cit., 148.

³¹ Sul quale vedi, tra gli altri, Tranchina, *Impugnazione*, cit., 712; Di Bugno, *L'impugnabilità oggettiva*, in *Le impugnazioni*, coordinati da Aimonetto, Milanofiori Assago, 2005, 2. In giurisprudenza v., da ultimo, Cass. pen., Sez. VI, 28 aprile 2016, n. 17686.

³² Spangher, *Impugnazioni penali*, cit., 226. V., inoltre, De Caro, *Il sistema delle impugnazioni penali: legittimazione, forme e termini*, cit., 53. Secondo Galati, *Le impugnazioni in generale*, cit., 456, <<la verità la formulazione dell'art. 581 lett. c c.p.p. non è delle più felici perché [...] potrebbe ingenerare il dubbio che "motivi" e ragioni di diritto e elementi di fatto che sostengono le censure siano cose diverse. Il dubbio, però, sarebbe del tutto ingiustificato, in quanto – e si tratta di un dato davvero pacifico – i "motivi" sono proprio "le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda il *petitum* dell'impugnante">>.

³³ Per Nappi, *Guida al codice di procedura penale*, cit., 761, l'atto d'impugnazione risulta, così, rigorosamente strutturato nel suo contenuto tipico, allo scopo di ostacolare la presentazione di impugnazioni pretestuose o meramente dilatorie.

³⁴ Spangher, *Impugnazioni penali*, cit., 226. Nonché, in precedenza, Tranchina, *Impugnazione (diritto processuale penale)*, cit., 728. Come precisato da Cass. pen., Sez. IV, 30 settembre 2008, n. 40243, l'ammissibilità dell'atto di impugnazione dipende dal tasso di determinatezza dei motivi che la sostengono, la cui valutazione deve essere volta ad accertare la chiarezza e specificità dei medesimi in rapporto ai principi della domanda, della devoluzione e del diritto di difesa dei controinteressati.

³⁵ Come sottolineato da Cass. pen., Sez. II, 1 marzo 2005, n. 10881, principio della domanda, devoluzione e diritto di difesa sono i valori al soddisfacimento dei quali deve essere ispirata la verifica, in concreto, se la "forma dell'impugnazione", alla stregua dei parametri dettati dall'articolo 581 c.p.p., ne soddisfi anche la "sostanza", rendendola quindi immune dalla sanzione processuale a tal proposito sancita dall'art. 591, comma 1 lett. c) c.p.p.. In questa prospettiva, il contenuto dell'atto di impugnazione deve soddisfare una duplice e concorrente esigenza di "chiarezza" e "specificità": da un lato, quella di perimetrare l'esatto tema devoluto, così da permettere al giudice dell'impugnazione di individuare il contenuto e la *ratio essendi* dei rilievi proposti, ed esercitare, quindi, il proprio sindacato; dall'altro, e di riflesso, quella di consentire agli eventuali controinteressati di adeguatamente resistere alla domanda di

ben comprensibile che sui requisiti di forma delineati dall'art. 581 c.p.p. – e, in particolare, sulla connotazione di specificità dei motivi³⁶ – si sia formata una copiosa giurisprudenza che, come già detto, tende a conciliare le esigenze rigoristiche e di ordine formale scaturenti dalla salvaguardia della predetta funzione – oltre che, ovviamente, da ragioni di ordine pratico correlate alla difesa di soglie minime di funzionalità degli organi giudiziari a fronte di fenomeni inflazionistici – con la necessità di tutelare un generale principio di *favor impugnationis*³⁷.

Così, se in relazione alle richieste che l'atto di impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 581, lett. b) c.p.p., è stato precisato che, dovendo l'atto di impugnazione essere necessariamente valutato nel suo complesso in applicazione del principio del *favor impugnationis*, esse possono anche desumersi implicitamente dai motivi se da essi emerge in modo inequivocabile la richiesta formulata³⁸, allo stesso modo si è ritenuto che le prescrizioni dell'art. 581 c.p.p. possono considerarsi osservate nel caso in cui il capo della sentenza che si intende impugnare sia stato erroneamente indicato, a condizione che tale capo possa essere agevolmente identificato attraverso la lettura dei motivi di gravame che – si è soggiunto – costituiscono parte integrante dell'atto di impugnazione, concorrendo efficacemente a delinearne il reale contenuto³⁹.

Per quanto concerne i motivi, la Corte di cassazione ha precisato che l'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica, anche se concisa ma comunque chiara e precisa, delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, in modo da consentire al giudice dell'impugnazione di

gravame e alla portata demolitoria che il suo eventuale accoglimento avrebbe rispetto alla decisione impugnata, in ipotesi per essi favorevole.

³⁶ Come evidenziato da Tranchina, *Impugnazione (diritto processuale penale)*, cit., 730, la determinazione del carattere di specificità dei motivi «non può essere tentata *in abstracto*, ma va, piuttosto, fatta in relazione alle singole fattispecie concrete, il che è compito specifico della giurisprudenza».

³⁷ V., tra tutti, Marandola, *Le disposizioni generali*, cit., 149, la quale evidenzia come «le norme in materia di impugnazione, seppure ispirate ad un articolato formalismo, finalizzato a delimitare gli esatti confini della cognizione del giudice del gravame, siano interpretate, fra l'altro, alla luce del principio del *favor impugnationis*». Nonché, da ultimo, De Caro, *Il sistema delle impugnazioni penali: legittimazione, forme e termini*, cit., 49.

³⁸ V., in questo senso, Cass. pen., Sez. V, 6 maggio 2003, n. 23412. Ma v., in precedenza ed in senso contrario, Cass. pen., Sez. VI, 22 ottobre 1993, n. 11417, secondo la quale tra i requisiti formali dell'atto di impugnazione previsti dall'art. 581 lett. b) c.p.p. vi è anche quello della "richiesta", categoria non prevista dagli art. 197 e 201 c.p.p. abr. Detto requisito, conseguenziale alla natura di negozio processuale dell'impugnazione e dell'effetto devolutivo della stessa, pur non necessitando di formule sacramentali, non può identificarsi con i motivi o con il solo fatto di aver proposto l'impugnazione, con la conseguenza che la mancanza della richiesta comporta la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. In questi termini v., in dottrina, Sellaroni, *Art. 581 c.p.p.*, cit., 95.

³⁹ Cass. pen., Sez. VI, 17 febbraio 1998, n. 539.

controllare l'*iter* logico del discorso giustificativo che sorregge la decisione impugnata⁴⁰.

Requisiti, quelli della chiarezza e precisione, che rispetto ai motivi di appello non possono non essere coordinati con la caratteristica del mezzo di impugnazione quale strumento di gravame a critica libera, di talché si è, specialmente di recente, precisato che i motivi di appello, per indirizzare realmente la decisione di riforma della sentenza impugnata, devono contenere “seppure nelle linee essenziali” ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice⁴¹.

Allo stesso modo, l'inammissibilità del ricorso per cassazione è stata ritenuta conseguente sia alla mancanza del motivo di ricorso, sia alla sua non attinenza al *decisum* della sentenza impugnata⁴².

Profilo, quest'ultimo, concernente il requisito costituito dalla specificità “estrinseca” dei motivi di impugnazione, il quale, come da ultimo precisato dalla Sezioni unite, deve connotare anche l'atto di appello, essendo questo inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata⁴³.

È stato considerato inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso presentato prospettando vizi di motivazione sulla base di motivi enunciati in forma perplessa o alternativa⁴⁴ ovvero che si limiti alla critica di una sola delle *rationes decidendi* poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti⁴⁵.

⁴⁰ Cass. pen., Sez. I, 9 maggio 1990, Genovese. Secondo Cass. pen., Sez. I, 14 maggio 1992, Rizzi, il requisito della specificità dei motivi, richiesto tassativamente dall'art. 581 c.p.p., a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnante non solamente l'onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti determinanti della decisione gravata, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, in modo da consentire al giudice della impugnazione di individuare i rilievi proposti ed esercitare quindi il proprio sindacato. Ancora, v. Cass. pen., Sez. III, 2 marzo 2010, n. 16851, la quale ha stato ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica. In dottrina v., tra gli altri, Gaito, *Le impugnazioni in generale*, in Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Dean, Garuti, Mazza, *Procedura penale*, Torino, 2010, 750: <<[L]a dichiarazione vaga ed approssimativa, non fondata su specifici motivi, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità>>.

⁴¹ Cass. pen., Sez. un., 22 febbraio 2017, n. 8825.

⁴² Cass. pen., Sez. III, 5 giugno 2009, n. 39071.

⁴³ V., infatti, le fondamentali conclusioni cui è pervenuta Cass. pen., Sez. un., 22 febbraio 2017, n. 8825.

⁴⁴ Cass. pen., Sez. III, 14 luglio 2011, n. 30021.

⁴⁵ Cass. pen., Sez. VI, 16 luglio 2010, n. 32227.

L'inammissibilità è stata ritenuta, poi, rispetto al ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame⁴⁶.

E' stato altresì soggiunto che il nuovo testo dell'art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p., come modificato dalla l. 20 febbraio 2006, n. 46, introduce a carico del ricorrente che intenda far rilevare in sede di controllo di legittimità un vizio di motivazione un onere rafforzato di specificità⁴⁷.

È da giudicarsi inammissibile, infine, il ricorso per cassazione - non anche, si badi, la dichiarazione di appello⁴⁸ - fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione⁴⁹.

Nel contesto di un panorama giurisprudenziale che, come già detto, guarda alle pulsioni formalistiche emergenti dalle norme con l'equilibrio necessario ad evitare inutili esasperazioni, la riforma dell'art. 581 c.p.p. non sembra portatrice di stravolgenti novità sulle regole afferenti ai requisiti di contenuto dell'atto di impugnazione.

Ed invero, l'estensione del contenuto dell'atto all'enunciazione specifica delle prove di cui si deduce l'inesistenza, l'omessa ovvero l'erronea valutazione non sembra prestarsi alla produzione di effetti diversi rispetto alla mera recezione - ovviamente, con i necessari adattamenti in ragione delle diversificate strutture e funzioni dei giudizi di appello ed in cassazione - della giurisprudenza formatasi rispetto all'interpretazione dell'art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. in tema di deduzione del vizio di travisamento della prova⁵⁰.

Rimane pertanto ferma la conclusione secondo cui il ricorrente, nel dedurre il vizio predetto, non può limitarsi ad addurre l'esistenza di atti del processo non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con l'atto processuale cui intende far riferimento, l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova

⁴⁶ Cass. pen., Sez. VI, 19 dicembre 2006, n. 21858. Secondo Cass. pen., Sez. VI, 23 giugno 2011, n. 27068, è inammissibile, per genericità dei motivi, l'atto di appello che si limiti alla reiterata prospettazione di possibili ed astratte spiegazioni della condotta contestata all'imputato, soprattutto quando le stesse siano state esaurientemente esaminate ed in concreto escluse dal giudice di primo grado.

⁴⁷ Cass. pen., Sez. IV, 8 aprile 2010, n. 15081. Ma v., anche, Cass. pen., Sez. VI, 12 febbraio 2009, n. 12722; Cass. pen., Sez. VI, 16 gennaio 2008, n. 20059.

⁴⁸ V., da ultimo, Cass. pen., Sez. un., 22 febbraio 2017, n. 8825.

⁴⁹ Cass. pen., Sez. V, 22 settembre 2004, n. 48421.

⁵⁰ Cass. pen., Sez. II, 24 maggio 2006, n. 19848.

della verità di tali elementi o dati invocati, nonché dell'esistenza effettiva dell'atto processuale in questione, indicare le ragioni per cui quest'ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione⁵¹.

Quanto all'omessa assunzione della prova, se rispetto al caso del ricorso per cassazione il vizio non può che essere canalizzato nell'ambito del caso previsto dall'art. 606, comma 1 lett. d) c.p.p.⁵², in sede di appello le correlate esigenze acquisitive possono essere soddisfatte attraverso una richiesta istruttoria che, ai sensi della rinnovata lett. c) dell'art. 581 c.p.p., deve essere formalizzata in maniera chiara nell'ambito dell'atto di impugnazione.

Quest'ultima prescrizione non deroga, ovviamente, alla disciplina che l'art. 603 c.p.p. delinea in materia di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale⁵³ di talché, se non ne esce pregiudicato il potere di integrazione *ex officio* previsto dal comma 3 della disposizione appena richiamata, non sembra potersi dubitare, altresì, della permanente possibilità che le parti hanno di proporre richieste istruttorie mediante i motivi di cui all'art. 585, comma 4 c.p.p.

A tutto questo deve aggiungersi che la caratteristica fondamentale del giudizio di appello quale fase nel cui ambito la devoluzione determina una cognizione sì riferita ai punti della decisione a cui si riferiscono i motivi, ma svincolata dai motivi proposti⁵⁴, consente di attenuare gli effetti pregiudizievoli di una ridotta prospettazione in punto di erronea ovvero omessa valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado.

Ed allora, volendo concludere, non può non essere messo in evidenza che la riforma della struttura formale dell'impugnazione si presta a letture distinte ed alternative.

La prima, spostando decisamente il baricentro su terreno del formalismo, finisce con il porre al centro dell'attenzione più i profili di schematicità dell'atto che i dati di

⁵¹ Cass. pen., Sez. VI, 15 marzo 2006, n. 10951.

⁵² Come chiarito, tra le tante, da Cass. pen., Sez. IV, 8 maggio 2007, n. 27738, il motivo di ricorso per cassazione per mancata assunzione di prova decisiva è previsto dall'art. 606, lett. d) c.p.p. nel caso in cui la parte ne abbia fatto richiesta *ex art.* 495, comma 2 c.p.p., con la conseguenza che l'omissione può essere dedotta dallo stesso soggetto processuale che aveva prospettato in sede di merito la necessità di esperire tale mezzo istruttorio.

⁵³ Oltre che, indubbiamente, al peculiare regime previsto, anche in grado di appello, per l'acquisizione di documenti. V. da ultimo, Cass. pen., Sez. un., 12 luglio 2005, Mannino. Sull'istituto della rinnovazione v., anche al fine di reperire significativi riferimenti bibliografici, Spangher, *Appello nel diritto processuale penale*, in *Dig. disc. pen.*, I, 217; Fiorio, *L'appello*, in *Le impugnazioni penali*, diretto da Gaito, Torino, 1998, 338; Gaeta, Macchia, *L'appello*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, V, *Impugnazioni*, Milanofiori Assago, 2009, 519. V., inoltre, Della Monica, *L'appello*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto da Spangher, Marandola, Garuti, Kalb, IV, *Impugnazioni. Esecuzione penale. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, Milanofiori Assago, 2015, 122.

⁵⁴ V., da ultimo, Cass. pen., Sez. un., 22 febbraio 2017, n. 8825. Un approfondito esame degli orientamenti giurisprudenziali sul tema può rinvenirsi in Lorenzetto, *Art. 597 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda, Spangher, II, Milanofiori Assago, 2017, 3178.

contenuto di esso ed è difficile pensare che sterili schematismi possano prevalere sulle istanze di protezione dei diritti fondamentali della persona.

La seconda, confermata nel corso degli anni dalla giurisprudenza, coniuga esigenze formali e connotazioni sostanziali in un rapporto bilanciato alla luce di uno scopo ben delineato, ossia il conseguimento di una decisione giusta.